

Lasciamo dunque che questo danaro scorra alla sua naturale destinazione e non lo si sottragga agli scopi utili ai quali esso è naturalmente destinato. Lo Stato farà una perdita lieve e recherà alle Camere un serio beneficio. Certamente lo stato di anemia nel quale versano tante fra le nostre Camere di commercio non deve imputarsi in modo speciale alla mancanza di franchigia postale.

Vi sono altre cause e più gravi delle quali a tempo più acconcio intratterrò il competente ministro. Ma non cessa di esser vero che una delle cause di questa anemia è riposta nella falcidia che le spese di posta fanno sugli esili bilanci delle Camere circondariali.

Quanto fin qui dissi riguarda il merito intrinseco del mio progetto. L'ultimo articolo riflette le cautele da adottarsi per evitare frodi ed abusi. Questo articolo è modellato sui regolamenti vigenti rapporto alla franchigia postale della quale già godono altri corpi morali.

Io voglio sperare che tanto l'onorevole ministro come la Camera, acconsentiranno alla presa in considerazione del mio disegno di legge e voglio sperare altresì che esso, a suo tempo, avrà l'onore di essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io dichiaro che consento volentieri alla presa in considerazione di questa proposta di legge, salvo ad esporre alcune considerazioni quando verrà in discussione innanzi alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione del disegno di legge stato svolto testè dall'onorevole Bizzozero.

Chi approva la presa in considerazione è pregato di alzarsi.

(La Camera delibera di prenderlo in considerazione.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica.

La volta di parlare spetterebbe all'onorevole Fortis, ma non essendo presente, perchè malato, perde il suo turno.

Viene indi l'onorevole Grassi, al quale do facoltà di parlare.

GRASSI. Chiarissimi oratori che mi hanno preceduto nella lunga discussione di questo disegno di

legge, che ebbe luogo nei giorni innanzi alla crisi e che oggi fortunatamente, e con maggiori buoni auspicii, ne riprendiamo lo svolgimento con la solita calma dopo venticinque giorni d'increscioso e deplorato ritardo, hanno mietuto, e largamente, nel vasto campo delle grandi questioni: l'estensione del suffragio, l'estensione e la circoscrizione del collegio, lo scrutinio di lista, la proporzionalità. A me, che rifuggo dal ripetere le cose dette, sebbene alla distanza di molti giorni, nulla è rimasto, non dirò da mietere, ma nemmeno da spigolare. Però il procedimento elettorale, l'incompatibilità parlamentare e il sistema penale furono appena sfiorati e di scorcio. Sicchè su questi tre punti io v'intratterò brevemente, appena per pochi minuti, toccando pur di volo talune riforme, che mi sembrano necessarie. E la mia brevità avrà il miglior compenso, che io possa desiderare, nell'indulgenza dei miei colleghi.

Nell'antica legge, ora in vigore, e nel progetto del Ministero e della Commissione, è la Giunta che compila le liste. Questo può essere pregiudizievole, dappoichè la Giunta comunale per lo più è composta di uomini aderenti al medesimo partito politico. Se nella Commissione elettorale provinciale per garantire tutti i partiti il progetto propone la scelta di tre consiglieri provinciali *con voto limitato*, tanto più dovrebbe seguirsi lo stesso sistema nella prima Commissione chiamata a compilar le liste.

Di più, la Giunta comunale essendo un potere permanente amministrativo d'ordinario rivolge l'azione amministrativa a fini politici, ovvero rivolge l'azione politica a fini amministrativi. Quindi la prima Commissione o dovrebbe essere fuori d'ogni corpo amministrativo, ovvero composta in guisa, che non possa divenire partigiana. Essa, ove si volesse lasciare come parte del Consiglio, dovrebbe constare di cinque consiglieri comunali eletti dal Consiglio con voto limitato di tre, cioè dovrebbe ogni consigliere deporre una scheda con tre nomi.

La Commissione provinciale poi composta, cioè, del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale del luogo e di tre consiglieri provinciali presenta grandi garanzie in apparenza, ma in sostanza nessuna. Dapprima il prefetto ha voce autorevole, e sebbene il presidente di un tribunale abbia tal grado e posto da poter serbare tutta intera la sua indipendenza, pure codesta indipendenza dei funzionari dello Stato si eclissa quasi sempre, quando vi ha di mezzo la più alta autorità politica di una provincia. (*Bene!*) Nei Consigli provinciali si sviluppano sempre così risentitamente i partiti politici, che per lo più divengono teatri ed arene di lotte talvolta latenti, e soventi fiato manifeste.